

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Senza certificato responsabilità senza limiti del cessionario d'azienda

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021, che già ha formato oggetto di commento nel precedente contributo "[Limiti alla responsabilità tributaria del cessionario di un ramo d'azienda](#)", come si era anticipato, propone diversi spunti di riflessione sulla questione della **responsabilità del cessionario di azienda** nell'ambito della disciplina regolata dall'[articolo 14 D.Lgs. 472/1997](#).

Un aspetto di comune interesse è rappresentato dal ruolo giocato dal "**certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti**" che è previsto dal **comma 3** dell'articolo 14, il quale dispone che laddove tale certificato sia "**negativo**" questo abbia "**pieno effetto liberatorio del cessionario**" che ugualmente è liberato laddove "**il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta**".

Ci si pone, però, un interrogativo: cosa accade al **cessionario** se **non richiede il certificato**?

Una precedente giurisprudenza della **Cassazione (sentenza n. 17254/2017)** aveva assunto una posizione per così dire più lasca, in quanto aveva affermato che la norma **non introduce un obbligo** del cessionario di richiedere il certificato, bensì solo **una facoltà** che gli consente di godere una "**liberatoria anticipata**"; tale sentenza aveva soprattutto affermato che la **limitazione della responsabilità** del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria **non** potesse essere **riservata solo al cessionario** che **preventivamente domanda all'Amministrazione** l'attestazione della posizione debitoria del cedente, perché altrimenti la norma, che nasce con una "**ratio di favore**" per il contribuente, verrebbe ad assumere un "**effetto sostanzialmente sanzionatorio**" tanto che avvicinerebbe la posizione del cessionario non richiedente il certificato alla stessa posizione del **cessionario in caso di operazione compiuta in frode** ([articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 472/1997](#)).

Quindi, la mancata richiesta del certificato da parte del cessionario non avrebbe un effetto di **modifica peggiorativa** del perimetro della sua responsabilità solidale con il cedente, bensì lo **priverebbe dell'effetto liberatorio anticipato** proposto dalla norma.

Rispetto a questa interpretazione si pone tuttavia in **netta opposizione** la recente ordinanza qui in commento, la quale interpreta la norma in una prospettiva diversa, che è intesa voler *“premiare la diligenza (ndr. del cessionario) nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente”*.

Ebbene, laddove questi **non ottemperi** a quella che viene aggettivata come una *“diligente condotta”*, ne consegue che si realizzerebbe in capo al soggetto cessionario una sorta di *“responsabilità oggettiva in bianco”* che riguarderebbe **tutti i debiti fiscali del cedente** relativi al **triennio anteriore alla cessione**, ed anche se al momento della cessione essi non risultavano dagli atti dell'Amministrazione.

Si avrebbe quindi una responsabilità che, secondo questa posizione interpretativa della Cassazione, si ancora sulla *“condotta omissiva del contribuente”*.

Perciò, il **cessionario che non si adopera** per richiedere agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria la certificazione riferita alla posizione debitoria del cedente, si espone, secondo questa **interpretazione assai punitiva**, al rischio di rispondere anche del **debito fiscale non ancora accertato dall'Amministrazione al momento della cessione**.

Ed è ciò che si è verificato esattamente nel **caso oggetto dell'ordinanza** in commento, in cui, a fronte di una **cessione di ramo di azienda avvenuta nel 2006**, senza che il cessionario avesse richiesto la certificazione all'Amministrazione Finanziaria, in seguito ad un controllo automatizzato compiuto nel 2007 – perciò ben **oltre il momento del trasferimento** dell'azienda – emerse un debito fiscale riferito al 2004, e quindi **rientrante nel triennio di responsabilità solidale** del cessionario.

Secondo la Cassazione, in questa circostanza **non poteva trovare applicazione il limite** dell'[articolo 14, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#) che circoscrive la responsabilità del cessionario al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell'Amministrazione Finanziaria, nel presupposto che la responsabilità delineata dal comma 1 dell'articolo 14 sarebbe **del tutto autonoma** dalle disposizioni che seguono, ivi incluse quelle dei **commi 2 e 3** dello stesso articolo.